QUINDICINALE di CONFAGRICOLTURA BOLOGNA

BOLOGNA AGRICOLA INFORMA

PERIODICO DI INFORMAZIONE PER GLI IMPRENDITORI AGRICOLI

ANNO XXXIII N° 12 30 GIUGNO 2026

IN QUESTO NUMERO

1. **Proroga Versamenti IRPEF 2026: Nuove Scadenze e Regole per ISA e Forfettari.**
2. **Fatture FALSE via PEC.**
3. **Fondo "Green Tour": al via il sostegno alla transizione sostenibile e digitale del turismo. Requisiti, codici ATECO e modalità di accesso.**
4. **Agricoltura e caporalato -avvio campagna ispettiva straordinaria estate 2026 .**
5. **Cassazione - intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ex art. 603 bis c.p. nel settore agricolo.**
6. **LOAGRI e pensioni.**
7. **AUTONOMI AGRICOLI - Contributi INPS CD e IAP – Le quote capitarie per il 2026.**

1. PROROGA VERSAMENTI IRPEF 2026: NUOVE SCADENZE E REGOLE PER ISA E FORFETTARI



Il Governo ha ufficializzato la **proroga dei versamenti IRPEF** e delle imposte collegate per alcune categorie, spostando la scadenza dal 30 giugno al **20 luglio 2026**.

Chi beneficia della proroga

La misura riguarda in particolare:

- Soggetti ISA (Indici Sintetici di Affidabilità fiscale)
- Contribuenti in regime forfettario (attivita' connesse , agriturismi)
- Altri titolari di partita IVA che rientrano nei requisiti previsti

Restano invece **esclusi** i lavoratori dipendenti e i pensionati, per i quali il calendario fiscale non subisce modifiche.

Quali versamenti slittano
La proroga interessa:

- **Saldo IRPEF 2025**
- **Primo acconto IRPEF 2026**
- Addizionali e imposte sostitutive collegate

Maggiorazione per il rinvio
Chi sceglie di pagare entro il 20 luglio **non dovrà applicare alcuna maggiorazione**.

È comunque possibile versare anche oltre tale data, fino al **20 agosto 2026**, ma in questo caso sarà dovuto un **piccolo interesse dello 0,80% a titolo di maggiorazione**.

Rateizzazione
I contribuenti che optano per il pagamento rateale potranno iniziare dal 20 luglio, seguendo il piano di rateizzazione ordinario, con interessi calcolati solo sulle rate successive alla prima.

(A. Filippetti)



2. FATTURE FALSE VIA PEC

Scoperta una **nuova campagna di phishing** che utilizza false fatture elettroniche.
I messaggi vengono recapitati tramite PEC sfruttando caselle di posta compromesse. All'interno dell' email è incluso un archivio compresso che, una volta aperto, contiene un file informato HTML.
Aprendo quest'ultimo su un sistema Windows, viene mostrata una schermata con un pulsante che invita a "**Scaricare la fattura**".

A seconda dei vari sistemi operativi possono apparire questa videata.





Cliccando su "**Scarica Fattura**", l'utente viene reindirizzato a un **sito dannoso da cui parte il vero attacco**: vengono scaricati ed eseguiti script PowerShell progettati per compromettere il computer.

Questa campagna adotta diverse tecniche per ingannare gli utenti.

Il messaggio appare credibile perché sembra provenire da una PEC affidabile.

La presenza di un allegato compresso serve a mascherare il contenuto malevolo.

Il sistema è in grado di riconoscere se viene utilizzato Windows, attivando l'attacco solo in quel caso, mentre sui dispositivi con altri sistemi operativi viene mostrato un messaggio di errore. Inoltre, il link nocivo non appare immediatamente nel file, ma viene generato al passaggio del mouse, rendendo l'individuazione più complessa.

L'Agenzia delle Entrate ribadisce la sua estraneità a queste comunicazioni e invita, come sempre, a non aprire allegati sospetti e a eliminare immediatamente tali messaggi.

In caso di dubbi, si consiglia di **consultare il sito ufficiale nella sezione "Focus sul phishing"**, contattare l'assistenza o rivolgersi agli uffici competenti prima di intraprendere qualsiasi azione.

(A. Filippetti)

3. FONDO "GREEN TOUR": AL VIA IL SOSTEGNO ALLA TRANSIZIONE SOSTENIBILE E DIGITALE DEL TURISMO. REQUISITI, CODICI ATECO E MODALITÀ DI ACCESSO

Il Ministero del Turismo ha reso operativo il Fondo per il Sostegno alle Imprese del Turismo denominato **"Green Tour"**, istituito originariamente con Decreto Ministeriale del 16 marzo 2026 e disciplinato nelle sue modalità attuative dal Decreto Direttoriale prot. n. 96263 del 18 giugno 2026. Con una **dotazione finanziaria complessiva di 109 milioni di euro**, la misura punta a promuovere lo sviluppo, l'innovazione, la destagionalizzazione dei flussi, la digitalizzazione e il rispetto dei criteri ESG, con un focus centrale sull'efficienza energetica e sull'uso di fonti rinnovabili nel settore turistico nazionale

I soggetti beneficiari e i requisiti di accesso

Possono presentare proposte di investimento le imprese turistiche operanti in Italia, i proprietari delle strutture (previa autorizzazione del gestore e mantenimento del rapporto per tutta la durata dell'investimento) e le imprese estere stabili sul territorio italiano.
Sono incluse inoltre le imprese di altri settori che dimostrino dalle scritture contabili un fatturato derivante per almeno il 50% (o prevalentemente, se attive da almeno tre anni) da attività turistiche.



È ammessa anche la presentazione di progetti in forma congiunta tramite **contratti di rete ("rete soggetto")** composti da un massimo di 5 imprese, purché la rete sia iscritta alla CCIAA da almeno tre anni.
Per accedere al fondo, i richiedenti devono rispettare precisi requisiti di idoneità:

- Risultare iscritti al registro delle imprese con i codici ATECO ammessi alla data di presentazione della domanda;
- Essere in pieno e libero esercizio dei propri diritti (non in liquidazione o sottoposti a procedure concorsuali);
- Essere in regola con gli obblighi previdenziali, fiscali e assicurativi (DURC regolare);
- Non trovarsi in stato di difficoltà ai sensi del regolamento GBER e non avere sanzioni interdittive pendenti.

I codici ATECO ammessi alla misura

I soggetti richiedenti devono svolgere in via principale o prevalente le attività identificate nella Tabella 1 del provvedimento (Gazzetta Ufficiale n. 91 del 20 aprile 2026), che comprende anche i seguenti Codici ATECO:

- **Servizi di alloggio (Divisione 55)**:
  - **55.10.00**: Alberghi e strutture simili.
  - **55.20**: Alloggi per vacanze e soggiorni di breve durata, inclusi Ostelli (**55.20.10**), Rifugi e baite di montagna (**55.20.20**), Bed and Breakfast (**55.20.41**) e Case vacanza (**55.20.42**).
  - **55.30**: Aree di campeggio e aree attrezzate, inclusi Campeggi (**55.30.01**), Villaggi turistici e alloggi glamping (**55.30.02**), Aree per veicoli ricreazionali (**55.30.03**) e Marina resort (**55.30.04**).
- **Servizi di ristorazione (Divisione 56)**:
  - Ristorazione con servizio al tavolo (**56.11.11**) e senza servizio/da asporto (**56.11.12**).
  - **56.11.91**: Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole (agriturismi limitatamente alla somministrazione).
  - **56.11.92**: Ristorazione connessa alle aziende ittiche.
  - 56.**21 / 56.22**: Servizi di catering per eventi (presso location clienti o sale banchetti) e catering su base contrattuale.
  - **82.30**: Organizzazione di convegni, fiere, conferenze e congressi.

- **93.21.00**: Parchi di divertimento e parchi tematici.
- **93.29.10:** Discoteche, sale da ballo e simili.
- **93.29.20:** Gestione di stabilimenti b.

Caratteristiche dei progetti e spese ammissibili

Il Fondo finanzia programmi di investimento di importo rilevante, compreso **tra 1 milione e 15 milioni di euro**, avviati esclusivamente dopo la presentazione della domanda ed entro il limite di conclusione fissato a 18 mesi dalla concessione (e comunque non oltre il 30 settembre 2028).

Gli investimenti devono essere strutturati secondo tre categorie:

1. **Interventi Trainanti (almeno il 51% dell'investimento totale)**: Progetti orientati all'efficientamento energetico e alla produzione di energia da fonti rinnovabili.
2. **Interventi Trainati**: Digitalizzazione, innovazione tecnologica e implementazione dei parametri di sostenibilità ESG.
3. **Interventi Accessori**: Spese di consulenza specialistica destinate alla transizione ecologica (particolarmente agevolate per le PMI).

Agevolazioni previste e modalità di invio della domanda

Le risorse complessive (109 milioni di euro) sono così ripartite: **59 milioni** destinati a contributi a fondo perduto e **50 milioni** stanziati per finanziamenti agevolati.

Salvo riserve specifiche (il 60% dei fondi complessivi è blindato a tutela delle PMI, con quote dedicate a micro e piccole imprese), il mix agevolativo standard per ogni progetto approvato prevede:

- **54%** dell'importo sotto forma di contributo a fondo perduto;
- **46%** dell'importo sotto forma di finanziamento agevolato.

La selezione avverrà tramite una procedura valutativa con graduatoria, basata sui criteri di cantierabilità, sostenibilità finanziaria, congruità dei costi e affidabilità tecnica dei proponenti.

Le domande di ammissione dovranno essere trasmesse esclusivamente per via telematica tramite la piattaforma informatica di Invitalia (soggetto gestore della misura) all'interno della seguente finestra temporale:

- **Apertura dei termini**: 15 luglio 2026 alle ore 12:00
- **Chiusura dei termini**: 15 settembre 2026 alle ore 17:00

Confagricoltura ha stipulato delle convenzioni con alcune aziende del territorio per redigere le domande click day. In caso di interesse vi potete rivolgere direttamente al sottoscritto.

(M. Pezzoli)

4. AGRICOLTURA E CAPORALATO - AVVIO CAMPAGNA ISPETTIVA STRAORDINARIA ESTATE 2026

Con nota n. 4227 del 9 giugno 2026 l'Ispettorato Nazionale del Lavoro-INL, sulla base delle decisioni assunte nella riunione convocata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali il giorno 5 giugno 2026, presso l'Ispettorato d'area metropolitana di Reggio Calabria, d'intesa con il Comando Carabinieri, ha dato avvio urgente alle attività di vigilanza straordinaria per il contrasto al caporalato in agricoltura su tutto il territorio nazionale.

Scopo delle programmate attività ispettive è la prevenzione e repressione dei fenomeni di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, avuto riguardo alle fattispecie riconducibili all'art. 603-bis c.p.. In precedenza, nell'anno 2025, il settore agricolo è stato interessato da analoghe iniziative con 10.044 ispezioni avviate (con un incremento del13,5% rispetto al 2024).

L'accelerazione delle ispezioni (come la intensificazione delle iniziative di vigilanza) è dovuta alla persistente rilevanza del caporalato nel settore agricolo, anche in risposta doverosa alle recrudescenze delinquenziali ed ai fenomeni di sfruttamento di lavoratori stranieri ed irregolari; l'attività ispettiva si propone di rafforzarel'azione di contrasto ai fenomeni di grave sfruttamento lavorativo, in particolare nei periodi di maggiore impiego di manodopera stagionale come di fornire un segnale chiaro e coordinato dell'impegno istituzionale dell'Ispettorato nazionale del lavoro, dell'INPS, dell'INAIL e dell'Arma dei Carabinieri " in attuazione di una strategia integrata e multi-agenzia".

La nota INL prevede che la vigilanza straordinaria sarà avviata, nel corrente anno, a partire dal mese di giugno e si protrarrà nei mesi di luglio, agosto e settembre, con possibilità di estendere l'attività anche per periodi ulteriori.

Le attività saranno pianificate tenendo conto delle colture stagionali e dei relativi picchi di utilizzo della manodopera; delle aree territoriali maggiormente esposte al rischio di fenomeni di caporalato; delle informazioni disponibili da fonti istituzionali e da attività di intelligence territoriale.

Gli interventi potranno essere realizzati sul territorio mediante squadre ispettive congiunte ("gruppi misti"), composte da personale INL, INPS/INAIL e Arma dei Carabinieri con task force interprovinciali, con movimentazione di personale ispettivo, laddove necessario per rafforzare la presenza operativa.

Gli interventi saranno programmati sulla base di analisi del rischio e attività di intelligence territoriale attraverso la concentrazione degli accessi nei periodi e nelle fasce orarie maggiormente significative previa condivisione delle modalità operative anche utilizzando le informazioni esistenti sul Portale Nazionale del Sommerso (ex art. 10 del D.Lgs. n. 124 del 2004) e gli archivi informativi INL, INPS, INAIL e dall'Arma dei Carabinieri. La nota INL chiarisce che la campagna ispettiva straordinaria costituisce "una priorità strategica dell'Ispettorato nazionale del lavoro" .

(M. Mazzanti)

5. CASSAZIONE - INTERMEDIAZIONE ILLECITA E SFRUTTAMENTO DEL LAVORO EX ART. 603 BIS C.P. NEL SETTORE AGRICOLO.



Con una recentissima sentenza (n. 12685 del 7 aprile 2026) la Corte di Cassazione ha confermato, nel contesto dell'allargamento della disciplina repressiva a tutti i settori produttivi, le linee interpretative già adottate ai fini della configurabilità del reato; in concreto, secondo la corte poiché si concretizzi il reato non è sufficiente la mera necessità del lavoratore di percepire un reddito, ma è necessario accertare una concreta situazione di grave difficoltà o vulnerabilità idonea a limitare la libertà di autodeterminazione del lavoratore inducendolo ad accettare condizioni particolarmente svantaggiose

*Con la legge 29 ottobre 2016, n. 199, concernente "**Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo**", è stato ridefinito il contorno del reato di "**caporalato**", introducendo il reato di "sfruttamento", con rilevante inasprimento delle sanzioni penali e delle misure cautelari.*

*La norma, nel mantenere sostanzialmente il reato di intermediazione illecita (legge n. 148/2011), introduce la fattispecie relativa allo "**sfruttamento del lavoro**", che è astrattamente configurabile anche in assenza di "**caporali**" o "**intermediazioni illecite**" e potrà, quindi, riguardare anche lavoratori assunti mediante le ordinarie regole di reclutamento.*
*Punto qualificante della norma è, quindi, la ridefinizione "i**n pejus**" dell'articolo previgente, avuto riguardo alla figura del datore di lavoro, in precedenza sottoposto eventualmente unicamente alle regole del "**concorso nel reato**", ex art. 110 c.p. Il reato di sfruttamento del lavoro si verifica quando chiunque "utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione ..... (e cioè attraverso i caporali, ndr.), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno".*
*La norma definisce alcuni "**indici**" c.d. di sfruttamento e cioè degli indicatori, fondati in genere su norme di carattere contrattuale organizzative ed economiche.*
Secondo la legge, infatti, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

- *la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;*
- *la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;*
- *la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro;*
- *la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni dell'alloggio degradanti.*

*Si ha, quindi, "**sfruttamento**" quando il lavoratore sia "**reiteratamente**" retribuito in modo palesemente difforme dalle previsioni della contrattazione collettiva o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato; ovvero quando vengono "**reiteratamente**" violate le norme in materia di orario di lavoro straordinario non pagato, mancanza del riposo settimanale / domenicale oppure non siano riconosciute le ferie. In caso di "retribuzione inferiore al contratto" o violazione delle norme in materia di orario di lavoro, la "**sistematicità**", che era prevista nel vecchio art. 603 bis, che è un comportamento costante nel tempo, conforme ad un metodo, cede il passo alla "**reiterazione**", che è la mera ripetizione dell'azione (anche due sole volte, in astratto).*

Da notare che per la violazione delle norme in materia di igiene e sicurezza (che costituiscono un ulteriore e distinto indice di "sfruttamento"), non è richiesta nemmeno la reiterazione; basta perciò anche una sola violazione della complessa disciplina in materia di sicurezza sul lavoro, perché possa realizzarsi, in astratto, tale condizione di sfruttamento.

La sentenza n. 12685 del 7 aprile 2026 è rilevante poiché vengono chiariti alcuni aspetti interpretativi proprio in relazione agli indicatori sintomatici dello sfruttamento, nel contesto (astrattamente civilistico e contrattuale) della gestione (scorretta) dell'orario lavorativo attuata dal datore mediante sotto-registrazione sistematica dell'orario di lavoro, mancato riconoscimento del lavoro straordinario, notturno e festivo, mancata corresponsione del premio di risultato (in un contesto vessatorio e con minacce di licenziamento).

La Cassazione preliminarmente delinea l'ambito applicativo dell'art. 603-bis c.p. stabilendo che il concetto di "*manodopera*" non è limitato ai comparti agricolo o industriale, ma si estende a tutte le ipotesi di "*utilizzazione o impiego di lavoratori subordinati addetti ad attività prevalentemente manuali, indipendentemente dal settore economico di appartenenza*"; la sentenza si pone in continuità con la precedente pronunzia della Corte n. 43662/2024 (concernente l'esclusione dell'applicabilità del 603 bis c.p. ai lavoratori intellettuali)

e concretamente estende la disciplina punitiva non solo al settore agricolo, ma anche attività di logistica, ristorazione, distribuzione commerciale, imprese di pulizia e in astratto a tutti i contesti caratterizzati dall'impiego di lavoro subordinato manuale.
La sentenza conferma che pur avendo la legge previsto alcuni indici - quali la reiterata corresponsione di retribuzioni palesemente difformi dai contratti collettivi nazionali o comunque sproporzionate rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato, nella reiterata violazione delle disposizioni in materia di orario di lavoro, riposi e ferie, nelle violazioni delle norme poste a tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e nella sottoposizione del lavoratore a condizioni degradanti di lavoro, sorveglianza o alloggio -tra loro alternativi, essendo infatti sufficiente la ricorrenza anche di uno solo dei quattro (se connotato da adeguata gravità e significatività) per perfezionare la fattispecie di reato, l'elencazione di legge non ha carattere tassativo, essendo facoltà del giudice considerare ulteriori condotte, ancorchè non tipizzate se suscettibili di integrare una situazione di sfruttamento.

La sentenza in commento è molto importante poiché chiarisce alcuni aspetti interpretativi relativamente alla retribuzione ed alle violazioni relative all'orario di lavoro; secondo la Cassazione, ai fini della valutazione discriminante tra illeciti penali e violazioni giuslavoristiche o amministrative, la singola irregolarità non è sufficiente ai fini della configurabilità del reato, essendo necessaria una reiterazione della condotta tale da evidenziare uno sfruttamento della condizione di vulnerabilità del lavoratore; in particolare in tema economico secondo la Corte non è sufficiente la sproporzione retributiva ad esempio stabilita con un mero raffronto aritmetico tra quanto corrisposto al lavoratore e quanto previsto dal contratto collettivo applicabile, dovendosi viceversa effettuare valutazione complessiva delle concrete modalità di effettuazione della prestazione lavorativa, considerando nel contesto fattuale l'effettivo orario di lavoro svolto, l'eventuale mancato godimento di pause, riposi e ferie, il carico di lavoro richiesto, le modalità organizzative adottate e le condizioni complessive nelle quali la prestazione viene resa.

Per inciso nemmeno dirimente, al fine di integrare la fattispecie penale, parrebbe l'ipotesi di situazioni occasionali di "lavoro degradante" se in assenza di effettivi pericoli per la salute o sicurezza del lavoratore.

Ancora più rilevante la motivazione relativa allo stato di bisogno, essenziale affinchè vi sia concretamente il reato; secondo la Cassazione la mera dipendenza economica del lavoratore dal reddito da lavoro o la difficoltà di reperire una diversa occupazione non definisce lo stato di bisogno che deve invece consistere in una situazione di grave difficoltà, anche temporanea, concretamente idonea a comprimere la libertà di autodeterminazione del lavoratore e a indurlo ad accettare condizioni particolarmente svantaggiose; in sostanza per aversi lo stato di bisogno non è necessario uno stato di assoluta indigenza o di totale assenza di alternative, come nemmeno è sufficiente il semplice bisogno di lavorare per vivere: la cassazione sancisce al riguardo che il giudice è tenuto, nel caso individuale sottoposto al vaglio dell'autorità, ad operare una valutazione oggettiva delle condizioni economiche e personali dei singoli lavoratori, superando presunzioni generiche. L'art. 603 bis c.p., va quindi letto alla luce dei suesposti principi dovendosi ricercare l'effettività della lesione, la concreta compromissione del bene giuridico protetto dalla norma che è sostanziato dalla dignità del lavoratore e dalla libera capacità dello stesso di autodeterminazione nelle scelte lavorative.

(M. Mazzanti)

6. LOAGRI E PENSIONI

Con messaggio n. 2021 del 17.06.2026 l'INPS ha riassunto le norme concernenti la cumulabilità tra il trattamento pensionistico ed i compensi percepiti per prestazioni di lavoro occasionale agricolo a tempo determinato (**LoAgri**) che, come noto, si sviluppa entro il limite di 45 giornate annue, in relazione alla precedente circolare INPS n. 102/2023, precisando che, in caso di superamento del predetto limite, il rapporto di lavoro si trasforma in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

In tale ipotesi, ove previsto dalla disciplina del trattamento pensionistico in godimento, trova nuovamente applicazione il regime di incumulabilità tra pensione e redditi da lavoro, con effetto decorrente dal primo giorno della prestazione lavorativa.

Nel messaggio, opportunamente, si puntualizzano le condizioni di applicabilità dell'Istituto; possono essere infatti "**assunti**" con il contratto "**LoAgri**" in specie i soggetti:

- titolari di pensione di vecchiaia, anzianità o anticipata, erogate da Inps o dalle Casse "privatizzate"; non possono svolgere tale tipologia di lavoro i titolari di pensione ai superstiti, di inabilità e di assegni ordinari di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222, o di analoghe prestazioni;
- disoccupati, percettori di NASPI, DIS-COLL o altri ammortizzatori sociali;
- giovani con meno di venticinque anni, iscritti ad un ciclo di studi presso un istituto scolastico compatibilmente con gli impegni scolastici o in qualunque momento dell'anno se iscritti ad un ciclo di studi universitario;
- detenuti o internati, ammessi al lavoro all'esterno.

Salvo che per le figure dei pensionati, è necessaria anche l'assenza di un ordinario rapporto di lavoro subordinato in agricoltura nei tre anni precedenti all'instaurazione del rapporto di lavoro "**occasionale**".

In conclusione il messaggio INPS precisa che i trattamenti pensionistici possono essere cumulati con i compensi derivanti da prestazioni LoAgri anche successivamente al 2024, qualora si tratti di:

a)pensione anticipata lavoratori precoci di cui all'art.1, commi da 199 a 205, della legge n.232/2016;
b)pensione "quota 100" di cui all'art.14 D.L. n.4/2019 conv. con mod. dalla legge n.26/2019 e ss.mm. (cfr. l'art.1, comma 87, della legge n.234/2021);
c)pensione anticipata flessibile di cui all'art.14.1 D.L. 4/20199, conv. con mod. dalla legge n.26/2019 e ss.mm (cfr. art.1, commi 283 e 284, della legge n.197/2022, art.1, comma 139, della legge n. 213/2023 e art. 1, comma 174, della legge n. 207/2024).

(M. Mazzanti)

7. AUTONOMI AGRICOLI - CONTRIBUTI INPS CD E IAP – LE QUOTE CAPITARIE PER IL 2026



Con circolare n° 67 del 18/06/2026, l'INPS ha pubblicato le tabelle contributive per i coltivatori diretti, coloni, mezzadri e imprenditori agricoli professionali – IAP per l'anno 2026.
In specie, la contribuzione pensionistica INPS – IVS è data applicando l'aliquota del 24% al reddito convenzionale annuo della fascia aziendale. Il reddito medio convenzionale giornaliero e per l'anno 2026 pari ad euro 66,86.
Come se ricorderà il numero delle giornate utile per il computo varia in relazione alla fascia di reddito:

- prima fascia: 156 giornate;
- seconda fascia: 208 giornate;
- terza fascia: 260 giornate;
- quarta fascia: 312 giornate.

L'aliquota comprende anche il contributo addizionale del 2% (legge n. 233/1990).
Di estremo rilievo, per il corrente anno ed a valere dal 1° gennaio 2026, e la riduzione apportata alla contribuzione INAIL dal D.M. 1° Aprile 2026; in specie si rileva come, con il decreto governativo (a firma dei Ministri Calderone – lavoro e Giorgetti – economia), siano state approvate le nuove misure dei contributi stabilite dalla deliberazione n. 147 del 21 luglio 2025 del Consiglio di Amministrazione dell'INAIL per l'assicurazione in agricoltura; il decreto, infatti, stabilisce le aliquote come appresso:

Aliquote contributive lavoratori dipendenti:

- 8,5000% della retribuzione imponibile per le zone ordinarie;
- 2,7200% della retribuzione imponibile per le zone svantaggiate;
- 2,1250% della retribuzione imponibile per le zone particolarmente svantaggiate (ex territori montani).

Contributi unitari lavoratori autonomi:

- 650,00 euro per le zone ordinarie;
- 450,12 euro per i territori montani e le zone svantaggiate.

Sulla base di quanto sopra, questo è il quadro riassuntivo delle aliquote contributive dovuti all'INPS dai Lavoratori Autonomi Agricoli per l'anno 2026:

Contributo	Zone normali	Territori montani e zone svantaggiate
1) Assicurazione IVS + addizionale IVS Legge 233/90	24%	24%
2) Addizionale ex art. 17 L. 160/75	€ 0,81	€ 0,81
3) Indennità gravidanza e puerperio	€ 7,49	€ 7,49
4) Assicurazione INAIL	€ 650,00	€ 450,12

Pubblichiamo infine il quadro inerente all'**importo annuo capitario dei contributi INPS dovuti dai Lavoratori autonomi agricoli (CD/CM e IAP) per l'anno 2026.**

Categoria / Zona	Fascia 1	Fascia 2	Fascia 3	Fascia 4
CD/CM – Zone Normali	€ 3.287,09	€ 4.121,50	€ 4.955,91	€ 5.790,33
CD/CM – Zone Montane/Svantaggiate	€ 3.087,21	€ 3.921,62	€ 4.756,03	€ 5.590,45
CD/CM – Ultra65enni – Zone Normali	€ 1.972,29	€ 2.389,50	€ 2.806,71	€ 3.223,91
CD/CM – Ultra65enni – Zone montane/Svantaggiate	€ 1.772,41	€ 2.189,62	€ 2.606,83	€ 3.024,03
IAP – Regime Ordinario	€ 2.637,09	€ 3.471,50	€ 4.305,91	€ 5.140,33
IAP – Ultra65enni Pensionati	€ 1.322,29	€ 1.739,50	€ 2.156,71	€ 2.573,91

La circolare INPS in commento precisa che dal 2026 non è più applicabile la riduzione della contribuzione per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali disposte ex art. 1, c. 128, della Legge di stabilità per il 2014 (legge n. 147/2013).
Si rammenta che, per il versamento dei contributi, è necessario che i **modelli F24** siano estratti dal "Cassetto previdenziale del contribuente" dal sito dell'istituto previdenziale INPS.
La legge prevede, infine, che i pagamenti dovranno essere disposti alle seguenti scadenze:

- 16 luglio 2026 (I rata);
- 16 settembre 2026 (II rata);
- 16 novembre 2026 (III rata);
- 18 gennaio 2027 (IV rata).

(M. Mazzanti)

Spedizione in abbonamento postale
D.L. 353/2003 Conv. in L. 27/02/04
n. 46 art. 1, comma 2
Reg. Canc. Tribunale di Bologna
n. 6240 del 04/01/1994
Direttore Responsabile Massimo Mazzanti
Redazione Maria-Stefania Devescovi
Editrice
Confagricoltura Bologna - Unione Prov. Agricoltori
Via Toselli, n. 155 - 40055 Villanova di Castenaso (BO)
Tel. 051.78.39.19 Fax. 051.78.39.00
Questa testata è associata a
USPI
Unione Stampa Periodica Italiana
Consultabile sul nostro sito: **www.confagricoltura.org/bologna/**